



Messaggio Municipale

Convenzione regolante i rapporti tra Comune di Bissone e Parrocchia di San Carpofo di Bissone

Numero	Data	Risoluzione Municipale
15/2017	23 ottobre 2017	429E/2017 del 23.10.2017

Onorevole Signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale concernente la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Bissone e la Parrocchia di San Carpofo di Bissone.

ASPETTI INTRODUTTIVI

La Parrocchia di San Carpofo di Bissone è una corporazione di diritto pubblico riconosciuta nella sua autonomia dalla Costituzione cantonale ticinese del 14.12.1997 (art. 24). La sua organizzazione ed i suoi compiti sono regolati dalla Legge cantonale sulla Chiesa cattolica del 16.12.2002 e dal relativo Regolamento di applicazione.

Dagli atti depositati nell'archivio storico comunale, figura un primo accordo con la Parrocchia per il versamento di un contributo comunale annuale di CHF 500.00 a favore del Sagrestano nell'anno 1964 (Messaggio Municipale no. 116). Altri documenti storici, in particolare sull'accordo della congrua del Parroco esistente tra la Parrocchia ed il Comune non sono purtroppo a tutt'oggi disponibili, poiché l'archivio è in fase di sistemazione.

Nonostante ciò questo accordo tramandato dalla consuetudine è sempre rimasto in vigore, ma non è mai stato formalizzato in un atto scritto. A seguito delle difficoltà economiche del Comune, il Municipio ha ordinato una revisione di tutte le spese di gestione corrente, adeguando accordi, contratti, procedure e le consuetudini attualmente in vigore, alla nuova situazione finanziaria e nel rispetto del principio di legalità e trasparenza.

La congrua del Parroco ed altre uscite a favore della Parrocchia sono quindi sottoposti ad un adeguamento tramite lo strumento della Convenzione, elaborato dal Dicastero Turismo e Cultura. La Convenzione avente lo scopo di regolamentare definitivamente i rapporti tra le istituzioni comunale e parrocchiale è stata sottoposta al Consiglio parrocchiale, il quale ha espresso per iscritto il suo preavviso favorevole.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELL'ENTE PARROCCHIALE

Le Parrocchie ticinesi provvedono a coprire annualmente il loro fabbisogno attraverso:

1. mezzi propri (pochissime);
2. l'imposta parrocchiale (una cinquantina);
3. il contributo comunale (parecchie);
4. il contributo volontario da parte dei parrocchiani (alcune).

La Parrocchia di San Carpofo, per collegamento ad una lunga tradizione, copre annualmente il suo fabbisogno tramite la congrua del Parroco ed altre entrate versate dal Comune di Bissone.

Un contributo comunale alla Parrocchia riteniamo sia giustificato per i seguenti motivi:

- è una corporazione di diritto pubblico giuridicamente riconosciuta e storicamente presente nel Comune con dei meriti sociali, culturali ed artistici, la quale ha sempre prestato il suo impegno per il paese;
- il contributo è un riconoscimento dell'identità storico-culturale del nostro Comune, di tradizione cristiana-cattolica, *senza nulla togliere al riguardo della presenza di altre espressioni religiose*, la cui comunità di appartenenti alla Chiesa cattolica apostolica romana conta attualmente 536 cittadini residenti su 912 totali;
- nel campo culturale la Parrocchia si impegna per la custodia, la conservazione, la gestione, la manutenzione ed il restauro di Chiese ed opere d'arte presenti nel Comune, con un forte coinvolgimento finanziario;
- nel campo educativo l'Ente parrocchiale presta il suo impegno a favore di fanciulli, ragazzi, adolescenti e giovani per l'insegnamento religioso nelle scuole comunali o tramite incontri specifici nelle varie tappe liturgiche;
- nel campo sociale la Parrocchia, in particolare tramite terzi Enti, presta attenzione a persone e famiglie in difficoltà, oppure organizza momenti di aggregazione sociale, ad esempio durante la storica processione per la festa del patrono del paese (San Carpofo).

A ulteriore sostegno di un contributo pubblico, si può inoltre ricordare quanto, con altrettante valide motivazioni, il Comune devolve, attraverso un sostegno finanziario o mettendo a disposizione strutture, mezzi e personale, alle società locali che svolgono attività culturali, sociali, sportive, ricreative ed assistenziali.

CONTENUTI DELLA NUOVA CONVENZIONE

La Convenzione è composta di 5 articoli:

Art. 1 – stipulanti:

Le parti della Convenzione sono il Comune di Bissone e la Parrocchia di San Carpofo di Bissone.

Art. 2 – regolamentazione dei rapporti:

A) OGGETTO

Lo scopo della Convenzione è quello di regolare i rapporti "Stato/Chiesa", i quali sono sempre stati tramandati con la consuetudine. Il Municipio ritiene che una Convenzione scritta tra le due corporazioni di diritto pubblico, sia il miglior sistema per rendere chiari e trasparenti i rapporti anche in futuro e nei confronti della popolazione.

B) PRESTAZIONI DELLA PARROCCHIA

Durante l'intavolazione degli accordi tra Dicastero Turismo e Cultura ed il Consiglio parrocchiale sono state definite le prestazioni della Parrocchia al Comune che consistono:

- concessione a titolo gratuito e per una durata indeterminata del Sagrato parrocchiale (mappale no. 292) e del Parco San Rocco (mappale no. 301);
- organizzare e garantire la celebrazione decorosa del culto in tutte le sue forme e nelle misure confacenti le necessità della comunità cattolica del paese.

C) PRESTAZIONI DEL COMUNE

Il Comune per effetto della Convenzione si impegna nei confronti della Parrocchia:

- nel versamento del consueto contributo comunale annuale di CHF 24'000.00;
- nella manutenzione ordinaria dei fondi indicati nella Convenzione: allo stato attuale delle cose il Comune provvede già all'esecuzione di questi lavori di manutenzione, tuttavia essendo prestazioni in natura valutabili in denaro che l'Ente pubblico fornisce alla Parrocchia, il Municipio ha ritenuto opportuno e logico considerarle nell'ambito degli accordi.

Per ordinaria manutenzione si specifica che consiste nel taglio e la cura della vegetazione, la manutenzione di panchine, dei cestini e di altri arredi pubblici, dell'illuminazione pubblica (ad eccezione dei beni sacri), la pulizia dei fondi, l'irrigazione, la raccolta dei rifiuti e la manutenzione degli impianti posati a cura del Comune.

Trattandosi di aree parrocchiali aperte e frequentate dal pubblico e dai turisti, il Municipio considera opportuno che siano i suoi servizi a garantire l'esecuzione di questi lavori.

Altri interventi, ad esempio quelli di risanamento o di conservazione degli impianti o dei beni sacri, sono chiaramente a carico della Parrocchia e di sua esclusiva competenza, riservate ulteriori collaborazioni che esulano dai patti della Convenzione.

Nel passato il Comune ha sempre sostenuto finanziariamente la Parrocchia nei lavori di restauro dei beni sacri, riportiamo sottostante una scheda indicativa:

Messaggio Municipale	Data	Oggetto	Importo	Percentuale di sussidio comunale
MM 95	24.01.1962	Restauri Chiesa San Carpoforo e Oratorio San Rocco	20'000.00	50%
MM 153	07.01.1969	Impianto riscaldamento Chiesa San Carpoforo	5'000.00	17%
MM 219	25.05.1976	Restauro Oratorio San Rocco	4'000.00	25%
MM 257	09.10.1979	Automazione suono campane e sostituzione orologio campanario	11'500.00	25%
MM 259	29.01.1980	Restauro dipinti Oratorio San Rocco	9'750.00	25%
MM 388	14.01.1992	Impianto d'illuminazione ed elettrico Chiesa San Carpoforo	15'000.00	25%
MM 421	13.12.1993	Restauro Oratorio San Rocco	100'000.00	25%
MM 557	28.08.2000	Restauro Chiesa San Carpoforo	22'000.00	25%

Nella Convenzione le parti hanno ritenuto opportuno concordare una percentuale minima di contributo comunale alle spese di conservazione dei beni sacri riconosciute ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13.05.1997 nella misura del 20%. Nonostante il contributo comunale a partire dal 1976 è sempre stato accordato al 25% della spesa determinante, il Municipio, viste le attuali ristrettezze, ha ridotto la percentuale minima al 20%. Resta naturalmente riservata la possibilità dell'Ente comunale di riconoscere un maggior contributo rispetto al minimo indicato dalla Convenzione.

Questo accordo permette quindi alla Parrocchia di meglio gestire i piani finanziari dei suoi interventi di conservazione dei beni sacri, come pure concretizza per il Comune l'applicazione dell'art. 28 delle Norme di attuazione del Piano Regolatore del 21 ottobre 2008.

Art. 3 – obblighi e diritti diversi:

Questo articolo codifica per ambedue le parti gli obblighi ed i diritti diversi, i quali riprendono accordi bonali già d'uso corrente, oppure quelli stabiliti dalle Leggi superiori. Sottostante riportiamo le disposizioni particolari:

per la Parrocchia:

- viene regolato l'uso delle campane per scopi non liturgici, dalle ore 07.00 alle ore 21.00. Questo accordo è in linea con l'art. 3 del Regolamento di applicazione della Legge sulla Chiesa cattolica del 7 dicembre 2004, in modo da evitare ogni possibile futura contestazione;
- la concessione gratuita al Comune dei beni sacri per scopi non liturgici (ad esempio l'organizzazione dei concerti di musica classica);

per il Comune:

- evasione celere delle pratiche amministrative riguardanti le procedure edilizie per la conservazione dei beni sacri rinunciando al prelievo di tasse amministrative ad esse collegate;
- concessione gratuita delle aree pubbliche per l'organizzazione di manifestazioni culturali o liturgiche (ad esempio per la processione della festa padronale di San Carpoforo).

Per gli altri punti vi invitiamo a visionare l'allegata Convenzione.

Art. 4 – durata della Convenzione:

La Convenzione decorre dal 1° gennaio 2018 per una durata di 5 anni. Alla scadenza essa si rinnova automaticamente per dei periodi quinquennali.

La stessa può essere disdetta dalle parti in ogni momento con un preavviso di 6 mesi dalla fine di un quinquennio.

Art. 5 - disposizioni amministrative e legali:

Regola il diritto applicabile, l'approvazione da parte dei consessi (Consiglio comunale e Assemblea parrocchiale), la clausola generale secondo cui tutti gli accordi precedenti decadono dall'entrata in vigore del nuovo testo, la clausola di salvaguardia nel caso delle disposizioni perdessero la loro efficacia o validità, infine le controversie.

RIASSUNTO DEGLI IMPEGNI FINANZIARI DELLA CONVENZIONE

Corrispondenza con i dati del Bilancio consuntivo comunale 2016:

<i>Situazione attuale (2016)</i>		<i>Situazione con la Convenzione</i>	
<i>Conto</i>	<i>Importo</i>	<i>Conto</i>	<i>Importo</i>
330.316.00	2'200.00	390.362.00	24'000.00
390.362.00	23'981.40		
390.362.01	1'000.00		
<i>Totale</i>	<i>27'181.40</i>	<i>Totale</i>	<i>24'000.00</i>

Con l'applicazione degli accordi inseriti nella Convenzione la minor uscita annuale per la gestione corrente comunale ammonta a circa CHF 3'000.00.

DISPOSITIVO DECISIONALE

Sulla base di quanto sopra esposto, invitiamo l'onorando Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e :

1. È approvata la Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Bissone e la Parrocchia di San Carpofo di Bissone.
2. L'entrata in vigore della Convenzione è fissata per il 1° gennaio 2018, previa approvazione dell'Assemblea parrocchiale della Parrocchia di San Carpofo di Bissone e la ratifica del Consiglio di Stato conformemente all'art. 190 LOC.
3. Il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.

Bissone, 23 ottobre 2017.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- (x) Commissione della gestione.
- (x) Commissione della legislazione.

Allegati:

- Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Bissone e la Parrocchia di San Carpofo di Bissone.